

Codice A1610A

D.D. 10 aprile 2018, n. 128

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NONE (TO) - Richiedente: Terna Rete Italia S.p.A. Intervento: adeguamento della linea elettrica a 132KV "Candiolo-Vinovo" con sostituzione di due sostegni a tralicci metallici nei pressi del torrente Chisola. Autorizzazione paesaggistica**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data .....

Classificazione 11.100/153 -2018A/A16000

Rif. n. 4973/A1610A del 19.02.2018

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: None (TO)  
Intervento: Adeguamento della linea elettrica a 132KV "Candiolo-Vinovo" con  
sostituzione di due sostegni a tralicci metallici nei pressi del torrente Chisola  
Istanza: Terna Rete Italia S.p.A.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dalla Soc.Terna Rete Italia S.p.A. in data 19.02.2018, con nota prot.TRISPATO/P2018-0000203 del 05.02.2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste in "Adeguamento della linea elettrica a 132KV "Candiolo-Vinovo" con sostituzione di due sostegni a tralicci metallici nei pressi del torrente Chisola",

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è **ricompreso** nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte",

Classificazione 11.100/153-2018

Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.c) fascia di rispetto 150 m. Torrente Chisola del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- le aree dismesse siano prontamente risistemate e rinaturalizzate in continuità all'intorno;

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Torino, 22/3/2018



Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Alla REGIONE PIEMONTE  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del  
Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO

TERNA Rete Italia S.P.A.  
Unità impianti Torino-Team **Tecnico**  
Area Operativa Trasmissione Torino-Tdirezione  
Territoriale Nord Ovest  
Viale Egidio Galbani, 70  
00156 ROMA

Prot. 4540 - 34.10.05/168

Risposta al foglio VS. prot. n. A1610A del 2018

AMBITO E SETTORE:	Tutela paesaggistica -
DESCRIZIONE:	Comune: <b>NONE</b> - Prov. TO Bene e oggetto dell'intervento: <b>Adeguamento della linea elettrica a 132KV "Candiolo-Vinovo" con sostituzione di due sostegni a tralicci metallici nei pressi del torrente Chisola =</b>
DATA RICHIESTA:	Data di arrivo richiesta: 13.03.2018 Protocollo entrata richiesta n. 4087 del 15.03.2018
RICHIEDENTE:	<b>TERNA RETE ITALIA S.p.A.</b> Pubblico -
PROCEDIMENTO:	Parere vincolante autorizzazione Paesaggistica (art. 146 d. lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO:	Tipologia dell'atto: <b>PARERE VINCOLANTE</b> Destinatario Regione Piemonte Pubblico

In relazione all'oggetto di cui sopra, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **vista** la documentazione trasmessa da codesto Ente con prot. n. A1610A del 2018, recepita agli d'Ufficio con prot. n. 4087 del 15.03.2018; **considerato** che la località interessata dal progetto ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.; **vista** la relazione dell'Ufficio Tecnico incaricato ai sensi del C. 7 art. 146 d. lgs. 42/04 e il verbale della Commissione Locale paesaggio e preso atto dell'accertata conformità dell'intervento proposto alle previsioni e prescrizioni del PPR Piemonte; questo Ufficio, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, per quanto di propria competenza, concordando con il parere della Commissione Locale per il Paesaggio del comune di None, esprime parere **FAVOREVOLE** all'esecuzione delle opere in epigrafe.

Si trattiene agli atti la documentazione inviata in attesa di trasmissione di copia del **provvedimento autorizzativo finale**.